

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 6: Obblighi particolari del datore di lavoro e del lavoratore
Sezione 3: Obblighi nei confronti degli organi d'esecuzione e di vigilanza
Art. 74 Attestato d'età

OLL 1

Art. 74

Articolo 74

Attestato d'età

(art. 29 cpv. 4 LL)

¹ Per tutti i giovani, il datore di lavoro deve tenere un attestato d'età a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza.

² L'attestato d'età è rilasciato gratuitamente dall'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita o di origine o, per gli stranieri nati fuori della Svizzera, dalla competente autorità di polizia.

Premessa

Un datore di lavoro che assume dei giovani deve richiedere loro un attestato d'età. Si intende così garantire il rispetto delle disposizioni sull'età minima e le singole disposizioni applicabili secondo l'età (v. commento dell'art. 29 cpv. 4 LL).

Capoverso 1

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di verificare l'età dei suoi giovani dipendenti tramite gli attestati d'età, di conservare i relativi documenti o

una copia di essi nei rispettivi fascicoli del personale e, su richiesta, di trasmetterli alle autorità d'esecuzione e di vigilanza.

Capoverso 2

A titolo di informazione pratica, il presente capoverso spiega a quale autorità può essere richiesto un attestato d'età. Funge quale attestato d'età anche un passaporto, una carta d'identità o un libretto per stranieri.